Data

21-10-2019

Pagina

1/3 Foglio









Accedi tramite il tuo account social



616 volte





Accedi tramite il tuo account LavoriPubblici

Email Password

Password dimenticata?

ACCEDI

Lavorí Pubblíc

News

Normativa

**Focus** 

Libri

Aziende

Prodo

Non hai un account su LavoriPubblici?

**ISCRIVITI** 

■ Accedi/Registrati

Home > News > ANTINCENDIO

# Codice di prevenzione incendi: Entrato in vigore il nuovo decreto del Ministero dell'Interno

21/10/2019

legislativo 8 marzo 2006, n. 139".



È entrato in vigore ieri il Decreto del Ministero dell'Interno 12 aprile 2019 recante "Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto



Con il decreto in argomento sono state introdotte importanti modifiche al Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015.



Sull'argomento è, già, intervenuto il CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) con la circolare n. 361 del 13 marzo 2019 avente ad oggetto "Attività del CCTS: approvazione modifiche al D.M. 03.08.2015 con eliminazione del doppio binario per le ex attività non normate".



Le modifiche introdotte dal DM 12/04/2019 al DM 03/08/2015 (Codice di prevenzione incendi) prevedono l'eliminazione del cosiddetto "doppio binario" per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco". Con il nuovo decreto vengono, poi, introdotti due elementi:

- 1. l'ampliamento del campo di applicazione (vengono inserite alcune nuove attività dell'allegato I al DPR 151/2011);
- 2. l'obbligatorietà dell'utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente "non normate", in sostituzione dei "criteri tecnici di







**IP TOPNEWS** 

GIORNO SETTIMANA MESE



Imposta di bollo sui contratti stipulati attraverso il MEPA: nuovi chi...



Corte dei Conti: Sui fondi dedicati alla realizzazione di un'opera



Riqualificazione energetica: niente cessione della detrazione alla soc...



Legge di Bilancio 2020 e Bonus facciate, Architetti Ancona: 'Daremo nu...



In 10 Regioni la p.a. sospende il procedimento se manca la prova del c...

## LAVORIPUBBLICI.IT (WEB)

Data

21-10-2019

Pagina Foglio

2/3

prevenzione incendi".

#### 1. L'ampliamento del campo di applicazione

Il campo dì applicazione del DM 3/8/2015 e s.m.i. viene ampliato con l'introduzione dì alcune attività (da 19 a 26, 69, 72 e 73 dell'allegato I al DPR 151/2011. Si sottolineano in particolare:

- l'introduzione dell'attività 69: l'emanazione della RTV8 ha fornito le disposizioni per i locali adibiti ad esposizione e vendita, limitando a questi l'applicazione del Codice. L'introduzione dell'attività 69 nel campo di applicazione indica l'applicabilità del Codice (RTO) alle esposizioni fieristiche, prima escluse;
- l'introduzione dell'attività 72, legata all'emananda RTV edifici destinati a musei, gallerie, biblioteche ecc.;
- l'introduzione dell'attività 73.

# 2. L' obbligatorietà dell'utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente "non normate", in sostituzione dei "criteri tecnici di prevenzione incendi".

Il decreto di modifica interviene sulla modalità di applicazione del codice, prima facoltativa, rendendolo cogente in alcune situazioni:

- il Codice si applica obbligatoriam ente a tutte le attività incluse nel campo di applicazione e non dotate dì RTV "di nuova realizzazione";
- il Codice si applica agli interventi di modifica di attività esistenti, a
  condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella parte di
  attività non interessata dall'intervento siano compatibili con gli interventi
  da realizzare;
- per gli interventi di modifica non rientranti nel caso b), rimane la
  possibilità di continuare ad applicare i criteri generali di prevenzione
  incendi, fatta salva la possibilità di applicare il codice all'intera attività;
- il Codice può essere dì riferimento per le attività non soggette (sia per quelle al di sotto delle soglie dell'allegato I, sia per quelle non ricadenti nell'allegato I);
- per le attività dotate dì RTV rimane la possibilità di scegliere tra la regola tecnica tradizionale e il Codice.

Le modalità di applicazione indicate vengono sintetizzate nella tabella seguente.

Tipologia di attività		Progettazione di nuove attività	Progettazione di modifiche/ampliamentii di attività esistenti
Attività soggette	Senza RTV	Salo Cadice	Codice     Se il Codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure applicazione del codice all'intera attività
	Con RTV	Si può scegliere tra;  Codice o  Regole tradizionali	
Attività non soggette		Il Codice può essere dall'applicazione delle regu	

Sono, oggi, ben 42 le attività soggette, comprese nell'Allegato 1 del DPR 151/2011, per le quali la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l'unico riferimento progettuale; saranno per ora escluse da tale obbligo le RTV attuali (uffici, autorimesse, scuole, alberghi, attività commerciali) e future per le quali l'uso del Codice resterà un'opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive.

In allegato il Decreto del Ministero dell'Interno 12 aprile 2019 unitamente al

TUTTE LE NEWS >

LavoriPubblici.it



# LAVORIPUBBLICI.IT (WEB)

Data

21-10-2019

Pagina Foglio

3/3

Decreto del Ministero dell'Interno 4 agosto 2015 coordinato sino al DM 12/4/2019.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

COMMENTI

Tag:

ANTINCENDIO

Prevenzione incendi

## Documenti Allegati

Decreto 12 aprile 2019

Decreto 3 agosto 2019 coordinato

#### **NOTIZIE CORRELATE**



ANTINCENDIO 14/10/2019 Ingegneria antincendio: La linea guida CNI per le prestazioni e per il



**ANTINCENDIO** 02/10/2019 Prevenzione incendi: dagli ingegneri professionisti giudizi e



ANTINCENDIO 16/09/2019 Controllo e manutenzione dei sistemi di rivelazione

CONDIVIDI 🕏

COMMENTI

CONDIVIDI 📽

COMMENTI

CONDIVIDI 📽

COMMENTI

CANALI TEMATICI



ANTINCENDIO 30/08/2019 Scuole e asili nido: Prorogate le scadenze per l'adeguamento



ANTINCENDIO 05/08/2019 Prevenzione incendi: Approvata dal CCTS la regola verticale per gli



ANTINCENDIO 01/08/2019 Prevenzione incendi: in arrivo il Codice 2.0

CONDIVIDI 욱

COMMENTI

COMMENTI

CONDIVIDI 📽

COMMENTI

### PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE

©1998-2019 Grafill s.r.l. - Palermo - P.IVA 04811900820 - Tutti i diritti riservati - Informativa sulla privacy











Chi siamo

Iscriviti

Scrivi per noi

Contatti

## Site Map

Istruzioni e-commerce Libri e software tecnici Aziende tecniche Prodotti tecnici Professionisti

Bandi ed incarichi Scadenziario fiscale Gazzette regionali Indici, interessi e tassi Prezzari regionali





